

ADEMPIMENTI

Cessione di beni anti Covid-19: ultime novità dalle dogane

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [circolare n. 9/D/2021 del 3 marzo 2021](#) l'Agenzia delle dogane torna ad occuparsi del **trattamento Iva delle importazioni di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza Covid-19.**

Come noto, l'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio) ha introdotto una **disciplina Iva agevolata** per l'acquisto di determinati beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, con l'aggiunta alla [Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972 del numero 1-ter.1](#), il comma 1 del suddetto articolo 124 ha previsto che, a decorrere **dal 1° gennaio 2021, la cessione dei seguenti prodotti sia soggetta all'aliquota Iva agevolata del 5%:** ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; **mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;** articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali **guanti** in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; **detergenti disinfettanti per mani;** dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; **tamponi per analisi cliniche;** provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Gli stessi beni, per le cessioni **effettuate entro il 31 dicembre 2020**, venivano fatturati come **esenti Iva** ([articolo 124, comma 2, D.L. 34/2020](#)).

In seguito, l'**articolo 1, commi 452 e 453, [L. 178/2020](#)** (Legge di bilancio 2021) ha previsto, **fino al 31 dicembre 2022, le seguenti ipotesi di esenzione Iva:**

- cessioni di **strumentazione per diagnostica per Covid-19** che presenta i requisiti di cui alla **Direttiva 98/79/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al **Regolamento Ue 2017/745** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile, **nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse;**
- **cessioni dei vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea** o dagli Stati membri **e le prestazioni di servizi strettamente connesse** a tali vaccini (in deroga al numero 114 della [Tabella A](#), parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).

Le disposizioni di cui al citato **articolo 1, commi 452 e 453**, costituiscono norma di recepimento **della Direttiva Ue 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020**, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE prevedendo **misure transitorie in ambito Iva**, applicabili ai vaccini contro il Covid-19 ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19.

La citata Direttiva consente agli Stati membri di stabilire, **fino al 31 dicembre 2022**, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto **con diritto a detrazione** per le forniture dei beni sopra descritti.

Con specifico riguardo alla **"strumentazione per diagnostica per Covid-19"**, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell'esenzione Iva ***"solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento Ue 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile"***.

Per quanto riguarda la **corretta individuazione di tali beni** il Regolamento di esecuzione Ue 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020 ha introdotto, **a decorrere dal 1° gennaio 2021, nuovi codici NC/TARIC che identificano i vaccini Covid-19, i reattivi per diagnostica Covid-19 e le maschere protettive.**

Considerato che, in base all'[articolo 68, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), **le disposizioni sopra commentate trovano applicazione anche per le importazioni di beni**, per una corretta attuazione delle medesime in ambito doganale, la circolare **9/D/2021 fornisce il seguente** riepilogo:

- **sono soggette all'aliquota Iva del 5% le importazioni dei beni elencati nell'[Allegato 1 della circolare 9/D](#), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.** Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 ***"Riduzione aliquota Iva per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"***;

- **sono esenti Iva le importazioni dei beni elencati nell'[Allegato 2](#)** ai quali è stato associato, **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, il Cadd Q103 *“Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”*.